



ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione professionale

CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE

**AVVISO PER L'AMMISSIONE DI OFFERTE FORMATIVE E PER LA
CONCESSIONE DI VOUCHER SUL CATALOGO INTERREGIONALE
DELL'ALTA FORMAZIONE**

REGIONE SARDEGNA



ALTA FORMAZIONE
altaformazioneinrete.it

INDICE

Art. 1 Riferimenti normativi	1
Art. 2 Finalità del presente avviso	2

Parte Prima - Agenzie e offerte formative

Art. 3 Requisiti di ammissibilità degli Organismi di formazione	3
Art. 4 Requisiti di ammissibilità delle offerte formative	4
Art. 5 Modalità e termini per l'ammissione a Catalogo degli Organismi e delle offerte formative ...	7
Art. 6 FAD, Stage/Project Work e Outdoor	8
Art. 7 Istruttoria e valutazione delle richieste di ammissione a Catalogo	11
Art. 8 Tempi ed esiti delle istruttorie e alimentazione del Catalogo	12
Art. 9 Obblighi degli Organismi di formazione	12
Art. 10 Pubblicità dei percorsi formativi ammessi a Catalogo	13

Parte Seconda - Erogazione voucher

Art. 11 Dotazione finanziaria per la concessione di voucher	14
Art. 12 Requisiti dei destinatari dei contributi	14
Art. 13 Ammontare del voucher	16
Art. 14 Individuazione dei percorsi formativi	16
Art. 15 Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher	17
Art. 16 Istruttoria e valutazione delle richieste di voucher	18
Art. 17 Tempi ed esiti delle istruttorie delle richieste di voucher	21
Art. 18 Adempimenti del beneficiario di voucher e procedure di gestione	21
Art. 19 Modalità di erogazione dei voucher	22
Art. 20 Placement	23
Art. 21 Foro competente	23
Art. 22 Responsabile del procedimento	24
Art. 23 Tutela della privacy	24
Art. 24 Informazione sull'avviso	24

Art. 1 Riferimenti normativi

Richiamati:

- il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- la rettifica al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
- il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la rettifica al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;
- la deliberazione del C.I.P.E. del 15 giugno 2007 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;

Considerati:

- la Deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2009, n° 18/50 su " Adesione al Progetto Interregionale " Verso un sistema integrato di Alta Formazione";
- Il Protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" tra le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, siglato in data 14 aprile 2009;
- La Convenzione per l'implementazione del Catalogo interregionale di alta formazione, nell'ambito del progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione", siglata in data 27 aprile 2009;

Visti:

- il POR FSE 2007-13 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione C(2007) 6081 del 30 novembre 2007 della Commissione Europea;
- il Quadro Riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo del quadro delle risorse finanziarie per l'attuazione del PO FSE Sardegna 2007/2013 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n° 28/1 del 16 maggio 2008 e successivamente modificato con deliberazione G.R. n°68/1 del 03 dicembre 2008;
- il Programma Annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 8/23 del 04 febbraio 2009;

- il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 7 maggio 2007, n°40/Cont/V/2007 con il quale sono state assegnate alla Regione Sardegna le risorse per l'attuazione di iniziative di formazione nell'ambito della Legge 19 luglio 1993, n°236;
- i Decreti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 26 maggio 2004, n° 136/V/2004; del 17 dicembre 2004, n° 349/V/2004 e del 15 maggio 2007, n°49/cont/V/2007 con i quali sono state assegnate alla Regione Sardegna le risorse per l'attuazione di iniziative di formazione nell'ambito della Legge 8 marzo 2000, n° 53;
- le note del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali prot. 17/V/0001423/06.05.02 del 26 gennaio 2009 e prot. n° 17/V/0008630/06.06.03 del 18 maggio 2009, con le quali è stato autorizzato l'utilizzo delle somme residue sui citati decreti di assegnazione fondi ai sensi della L.236/93 e della L. 53/2000, per l'assegnazione di voucher formativi sul Catalogo Interregionale dell'Alta formazione;
- la Deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2005, n.7/10 su "Decreto del Ministero del Lavoro del 25/05 /2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche";
- il Decreto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, del 12 aprile 2005, n.10/05 con il quale è stato approvato il sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle sedi formative;
- il Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, del 16 gennaio 2009, n° 2/80/2009, decreto interpretativo del Decreto assessoriale n°10/05 del 12 aprile 2005 con il quale sono state emanate le direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le Agenzie formative, ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n°7/10;
- il Vademecum per l'operatore vers. 1.0 disponibile all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/regione/programmazione/2007-2013> (nella sezione dedicata alla "programmazione UE", "POR FSE", "gestione e controllo", allegati) approvato con Determinazione del Direttore Generale del 29 gennaio 2009 n. 2408/131/DG che, per il presente bando, integra e sostituisce, anche per i finanziamenti nazionali e regionali, le Linee guida per la rendicontazione dei progetti formativi a finanziamento pubblico approvate con Determinazione del Direttore Generale del 22 giugno 2007, n. 27600/1761/DG;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 maggio 2009, n. 25/7 concernente "Legge n.236/1993, art. 9 e Legge n. 53/2000, art. 6. Progetto Interregionale Alta Formazione. Finanziamento voucher formativi sul Catalogo Interregionale. Utilizzo fondi ministeriali".

Art. 2 Finalità del presente avviso

Il Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione ha la finalità di stimolare l'accesso alla formazione lungo tutto l'arco della vita in un'ottica di qualificazione e riqualificazione costante delle persone, al fine di aumentarne l'occupabilità e l'adattabilità. In particolare, tenuto conto della situazione

economica e produttiva, con il presente avviso si intende favorire l'accesso a percorsi formativi finalizzati all'inserimento, al reinserimento lavorativo ed alla permanenza nel mercato del lavoro, nonché andare incontro alla domanda di mobilità interregionale, valorizzando le scelte individuali e rispondendo alle aspettative delle persone.

Alla fine del primo anno di sperimentazione del Catalogo le Regioni aderenti hanno condotto una valutazione dei risultati conseguiti, per migliorare la qualità dei percorsi formativi offerti e le modalità di presentazione delle domande.

Quindi si è giunti ad una parziale ridefinizione dei requisiti di accesso degli Organismi, delle offerte formative e dei richiedenti il voucher, la quale comporta, tra le altre cose, la decadenza delle offerte formative già presenti nel Catalogo (edizione 2008).

Con il presente avviso si intende pertanto procedere ad una nuova edizione del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, attraverso la chiamata delle offerte formative¹ rispondenti ai requisiti condivisi dalle Regioni aderenti al progetto interregionale "Verso un sistema integrato di alta formazione" (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto) e all'assegnazione di voucher formativi per la partecipazione ai corsi che saranno ammessi al Catalogo.

Con il termine voucher si fa riferimento ad un'agevolazione finanziaria erogata per l'accesso ai corsi di alta formazione specificamente indicati e disciplinati nell'apposito Catalogo interregionale on-line, disponibile sul sito internet all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it.

La Regione Sardegna definisce nel presente avviso la tipologia di offerta formativa ammissibile, i requisiti di accesso degli Organismi di formazione e delle offerte formative, i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei voucher formativi.

Art. 3 Requisiti di ammissibilità degli Organismi di formazione

Sono ammessi al Catalogo Interregionale di Alta Formazione i seguenti Organismi:

- Agenzie formative inserite, alla data di pubblicazione del presente bando, nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale per l'alta formazione (macrotipologia C), per il regime di finanziamento pubblico e senza il vincolo di dover partecipare in A.T.S. ai bandi per detto regime, per aver dimostrato di aver realizzato significativa attività di formazione professionale, almeno triennale nell'ultimo quinquennio, secondo i parametri previsti dal modello regionale di accreditamento.

Le Agenzie di cui sopra che avessero già ottenuto l'ammissione al Catalogo Interregionale di Alta Formazione da parte di altra Regione aderente al progetto interregionale non possono presentare nuovi progetti formativi² con il presente bando. Possono solo richiedere alla regione di ammissione di estendere la propria offerta formativa, per un massimo di 3 proposte formative e per una sola sede nel territorio della regione Sardegna, a condizione che la Regione di ammissione abbia aperto il proprio bando pubblico.

¹ Per offerta formativa si intende l'insieme dei progetti/proposte formative presentati da un Organismo.

² Per progetto formativo o proposta formativa si intende un elaborato che si riferisce ad un singolo corso proposto per una sola sede o per più sedi.

Art. 4 Requisiti di ammissibilità delle offerte formative

Saranno ammessi al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione i percorsi formativi aventi i seguenti requisiti:

A) siano relativi ad una delle seguenti tipologie formative:

- Master universitari³;
- Master non universitari accreditati da ASFOR;
- Master non universitari presentati in partenariato con le Università e che presentino le seguenti caratteristiche: abbiano una durata minima di 500 ore, rilascino crediti universitari al termine del percorso, prevedano uno stage, abbiano come destinatari solo laureati⁴;
- Corsi di specializzazione della durata minima di 160 ore comprensive dell'eventuale stage: la specializzazione è una attività formativa che mira all'approfondimento di un particolare ambito di lavoro in modo da acquisire una competenza ulteriore rispetto a quelle già possedute;
- Corsi di riqualificazione della durata minima di 160 ore comprensive dell'eventuale stage: la riqualificazione è una formazione di carattere generale che permette di acquisire nuove competenze (intese come innalzamento delle competenze già possedute) e l'approfondimento di capacità che possono dare accesso a nuove attività professionali.

In nessun caso i percorsi formativi potranno prevedere il rilascio di una qualifica.

B) propongano contenuti e argomenti formativi riferibili ad una delle seguenti macro-aree tematiche:

- Direzione e management;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Comunicazione;
- Gestione e sviluppo delle risorse umane;
- Logistica;
- Manutenzione;
- Marketing e commerciale;
- Progettazione, Ricerca e Sviluppo;
- Programmazione e controllo della produzione;

³ I Master universitari ammissibili sono solo quelli già approvati dal Senato accademico alla data di presentazione della proposta progettuale al portale www.altiformazioneinrete.it.

⁴ In particolare deve esserci un apposito accordo, siglato tra le parti, fatto proprio dagli organi competenti accademici (il rettore dell'Università) che devono assumersi anche l'onere del riconoscimento dei crediti. Nello specifico, già nella fase di presentazione del progetto a Catalogo devono essere definiti il numero minimo di crediti formativi acquisibili e certificabili a conclusione dei percorsi stessi, che l'Università dovrà ratificare con provvedimenti degli organi universitari competenti entro il termine dell'attività formativa e che dovranno essere riportati nell'attestato finale.

L'Agenzia è tenuta comunque a garantire che la docenza sia composta per almeno il 50% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di specifica esperienza professionale nel settore, maturata per almeno 5 anni.

- Informatica e ICT (livello avanzato⁵);
- Lingue (livello avanzato⁵);
- Qualità (livello avanzato⁵);
- Sicurezza (livello avanzato⁵);
- Produzione di beni;
- Erogazione di servizi nell'ambito dello spettacolo dal vivo – figure artistiche e figure tecniche;
- Erogazione di servizi in altri settori.

C) siano inquadrabili all'interno di uno dei seguenti settori/ambiti produttivi (sia dal punto di vista del settore formativo che da quello specificatamente economico):

- Agricoltura, pesca e agroalimentare;
- Industrie estrattive e manifatturiere (tessili e abbigliamento, legno, editoria, metallo, macchine, ecc.);
- Edilizia, lavori pubblici, manutenzione e riparazione;
- Energia, gas e acqua;
- Ambiente e tutela del territorio;
- Audiovisivi, spettacolo e pubblicità;
- Cultura e beni culturali;
- Educazione e formazione;
- Commercio;
- Turismo, ristorazione e servizi ricreativi;
- Servizi finanziari ed assicurativi;
- Telecomunicazioni;
- Trasporti;
- Attività immobiliari e noleggio macchinari e attrezzature;

⁵ Per livello avanzato si intendono le competenze tecnico-professionali costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività richieste dai processi di lavoro nei diversi ambiti professionali, e le competenze trasversali che entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in comportamenti lavorativi efficaci in contesti specifici.

Le esclusioni sono le seguenti:

- Informatica e ICT: i percorsi di base finalizzati all'alfabetizzazione informatica, e quindi ad una prima conoscenza degli applicativi e delle loro funzioni;
- Lingue: livello elementare (A1, A2) e livello intermedio B1 di competenze del Quadro Comune Europeo;
- Qualità: i percorsi di base finalizzati alla applicazione generica dei sistemi di qualità nelle organizzazioni aziendali (ad es. ISO 9001).
- Sicurezza: la formazione per le figure o le funzioni obbligatorie previste dalle normative vigenti.

- Informatica e attività connesse;
- Servizi alle imprese;
- Servizi alla persona⁶;
- Pubblica amministrazione.

D) abbiano come destinatari le seguenti categorie:

- laureati (vecchio e nuovo ordinamento universitario), indipendentemente dalla condizione occupazionale;
- diplomati di scuola secondaria superiore, purché occupati (anche CIGO e CIGS) o in mobilità.

E) prevedano almeno una sede di svolgimento del progetto nel territorio della Regione Sardegna, che deve risultare già accreditata per precedenti attività alla data di pubblicazione del presente avviso, o in quello di una delle altre Regioni operative aderenti al progetto interregionale. E' ammesso che parte dell'attività, comunque non superiore al 50% della durata complessiva del percorso formativo, possa essere svolta presso sedi localizzate all'estero o in altre Regioni italiane. In tal caso, in fase di presentazione del progetto formativo, dovranno essere specificati i motivi di tale proposta e indicate le sedi operative.

Comunque, almeno il 50% delle ore di formazione in aula deve essere sempre realizzata nella sede di svolgimento localizzata nella presente Regione.

Tutte le sedi dovranno essere idonee dal punto di vista delle vigenti norme sulla sicurezza ed essere nella disponibilità dell'Organismo già al momento della presentazione della propria offerta formativa per l'ammissione al Catalogo.

Nel caso l'Organismo di formazione preveda la realizzazione di un percorso formativo anche in sedi localizzate in altre Regioni aderenti al Catalogo, l'ammissibilità é vincolata al rispetto dei requisiti adottati da tali Regioni negli avvisi da esse emanati, con riferimento alla tipologia di Organismo, alla tipologia formativa e alle eventuali caratteristiche della sede.

F) venga comunicata la sede di svolgimento delle attività formative nella regione Sardegna, che deve risultare già accreditata per precedenti attività, contestualmente alla presentazione delle offerte formative, inviando domanda di avvio procedura di accreditamento della sede, secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agenzia ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata di copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità ed in regola con le norme in materia di imposta di bollo (marca da bollo di € 14.62) che dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta presso la Direzione del Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione unitamente alla seguente documentazione:

- 1) Titolo d'uso o documento attestante la disponibilità della sede indicata.

Detta procedura è richiesta anche a quelle Agenzie di cui all'art. 3 che avessero già ottenuto l'ammissione al Catalogo Interregionale di Alta Formazione da parte di altra regione aderente al progetto interregionale che intendono estendere la propria offerta formativa anche ad una sede nel territorio regionale, a condizione che detta regione abbia aperto il proprio bando pubblico e

⁶ Sono escluse attività formative riferite al settore sanitario, sia pubblico che privato.

nel rispetto dei requisiti, dei tempi e delle procedure previste dal presente bando per l'invio dell'istanza di accreditamento sede formativa.

- G) Prevedano che l'eventuale attività in FAD abbia una durata non superiore al 40% della durata totale in ore del percorso formativo. La formazione a distanza deve prevedere una piattaforma virtuale che permetta agli utenti di realizzare il proprio percorso formativo sotto il costante controllo di un tutor e il cui utilizzo deve essere certificato elettronicamente. La FAD è assimilata a formazione in aula e deve essere svolta nella sede di svolgimento del corso localizzata nella presente regione.
- H) prevedano che l'eventuale attività di stage/projet work, visite guidate, outdoor (e attività analoghe) abbia una durata non superiore al 50% della durata totale in ore del percorso.
- I) indichino la data di avvio, quella di conclusione, l'arco temporale e le modalità di svolgimento.

I percorsi formativi dovranno di norma avere inizio tra il **3 NOVEMBRE 2009** e il **31 GENNAIO 2010**.

Tale data deve essere compatibile con quanto previsto dalle norme di funzionamento dei corsi a proposito della tempistica per la conferma dell'avvio del corso e per la eventuale sostituzione del medesimo da parte dell'assegnatario del voucher.

Esclusivamente per i master universitari è consentito che la data di avvio sia anticipata o posticipata rispetto al periodo sopra indicato. Tuttavia non potranno avere avvio prima del **4 SETTEMBRE 2009** e, comunque, non oltre il **31 MAGGIO 2010**.

Conseguentemente non sarà consentita la presentazione della domanda di voucher a coloro che abbiano avviato la frequenza di un master universitario in data antecedente al 4 settembre 2009 o che abbia inizio dopo il 31 maggio 2010.

Non sono ammessi al Catalogo i percorsi di laurea universitari (vecchio e nuovo ordinamento) né i moduli formativi professionalizzanti ad essi collegati ed integrati.

Non sono ammessi al Catalogo i corsi finanziati totalmente o parzialmente da altre risorse pubbliche.

Ogni Agenzia potrà presentare al massimo 3 proposte formative. Una stessa proposta formativa potrà essere presentata per non più di tre sedi a disposizione dell'Agenzia proponente nel territorio regionale; in tal caso verrà considerata come una sola proposta formativa.

Alle Università, in considerazione del fatto che presentano percorsi formativi da svolgersi in un'unica sede, sarà consentita la presentazione di massimo 5 proposte formative per un'unica sede.

Art. 5 Modalità e termini per l'ammissione a Catalogo degli Organismi e delle offerte formative

Le Agenzie formative di cui all'art. 3 sono ammesse di diritto al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione. A tal fine riceveranno via mail le chiavi d'accesso (username e password) per poter compilare le schede per la presentazione dell'offerta formativa.

A loro è richiesto di compilare le schede dei progetti formativi che soddisfino i requisiti di cui al precedente art. 4, ed in particolare che rientrino nelle tipologie formative, macro-aree tematiche e settori/ambiti produttivi previsti.

Potranno eventualmente compilare lo spazio relativo al campo descrittivo di "presentazione dell'ente".

Le schede dei progetti formativi dovranno essere presentate esclusivamente on line.

L'accesso al Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione all'indirizzo **www.altaformazioneinrete.it** per l'inserimento delle offerte formative on-line sarà consentito a partire **dalle ore 0,00 del giorno 12 GIUGNO 2009** ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte formative è fissato **entro e non oltre le ore 13,00 del 13 LUGLIO 2009**. A tal fine, valgono data e ora di inserimento registrate dal sistema all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it.

L'invio telematico delle schede dei progetti formativi nei termini fissati ricade sotto la responsabilità dell'Agenzia proponente.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di avvio procedura di accreditamento per ciascuna sede di svolgimento individuata per ciascun progetto formativo presentato è fissato **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 LUGLIO 2009**, presso l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Via XXVIII Febbraio 1, 09131 CAGLIARI.

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede il timbro postale.

L'Assessorato non assumerà alcuna responsabilità qualora l'istanza non venisse recapitata in tempo utile.

Art. 6 FAD, Stage/Project Work e Outdoor

FAD

Le attività di formazione a distanza dovranno essere realizzate presso la sede di svolgimento del corso, purché adeguatamente attrezzata, nel rispetto dei seguenti standard minimi:

- messa a disposizione da parte dell'Organismo di formazione di strumenti ed attrezzature adeguati per lo svolgimento di attività di formazione a distanza;
- adeguato supporto tecnologico e contenutistico (ad es. tutoraggio on-line, assistenza in caso di utilizzo di tecnologie informatiche, disponibilità di un docente/esperto di contenuti ecc.);
- sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite durante il percorso FAD;
- sistemi di registrazione su supporto magnetico dei tempi di utilizzo degli strumenti on-line, per l'eventuale messa a disposizione, su richiesta della Regione, dei log-files;
- corrispondenza dei contenuti progettuali (durata delle attività, obiettivi formativi ecc.).

I tempi di apprendimento, misurati con appositi strumenti di controllo, e i tempi necessari per lo svolgimento delle prove di verifica, concorreranno alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

In particolare, per i percorsi formativi che prevedano attività in FAD occorre:

- a) Specificare la/le modalità di erogazione:

- FAD supportata da strumenti ICT (formazione on line), realizzata attraverso l'uso di strumenti informatici e di comunicazione, quali internet, posta elettronica e piattaforme e-learning, etc. anche con momenti di interazione, a distanza o in presenza tra partecipanti, tutor e docenti;
- FAD integrata (blended), intesa quale modalità di formazione online integrata da momenti d'aula;
- FAD in videoconferenza (ODL Open Distance Learning) , quando si realizza un'aula virtuale in copresenza simultanea e interattiva tra allievi, docente, tutor e altri attori;

b) Disporre, presso la sede formativa individuata, della seguente attrezzatura didattica minima:

- 1) server (di cui deve specificare tipologia e caratteristiche e produrre titolo d'uso e durata);
- 2) software di valutazione dell'apprendimento (dovrà essere specificata la tipologia e le caratteristiche);
- 3) software di rilevazione e registrazione utente (dovrà essere specificata la tipologia e le caratteristiche);
- 4) l'albo fornitori software (dovrà essere specificata la data di ultimo aggiornamento ed i criteri per la scelta dei fornitori di software);

c) specificare le funzioni garantite quali:

- funzione di gestione dei corsi FAD, la gestione dell'erogazione del corso e l'organizzazione ed eventuale distribuzione (download) del materiale didattico, definendone tempi e regole di fruizione;
- funzione di supporto alla comunicazione e interazione on line (sincrona o asincrona);
- funzioni di supporto al lavoro e all'apprendimento cooperativo e collaborativo (faq, forum, newsgroup, etc.);
- funzioni di gestione degli allievi e il monitoraggio delle attività;
- funzioni di supporto alla lezione in diretta e di gestione sincrona dell'aula virtuale audio/video/dati.

Quanto sopra specificato dovrà essere riportato in apposita autocertificazione da compilare secondo il modulo disponibile sul portale www.altiformazioneinrete.it e da sottoscrivere dal legale rappresentante dell'Organismo di formazione proponente. L'amministrazione regionale, in ogni caso, si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato nella predetta autocertificazione. Qualora detta verifica avesse esito negativo, l'amministrazione, fatta salva l'informazione alle autorità giudiziarie competenti, nonché la segnalazione agli ordini professionali nel caso di dichiarazioni mendaci rilasciate da tecnici abilitati, dovrà disporre l'esclusione dell'Organismo dal Catalogo interregionale.

STAGE/Projet Work

Lo *stage* è una modalità didattica che prevede la possibilità di contestualizzare gli apprendimenti del corso presso aziende o strutture lavorative, al fine di consentire anche l'approfondimento di modalità di intervento e modelli relazionali e organizzativi coerenti con il corso frequentato.

Per l'organizzazione dello stage, l'Organismo di formazione dovrà:

- 1) individuare l'azienda presso la quale inserire il partecipante stagista sulla base di un progetto individuale, che specificherà le attività da svolgere - in coerenza con le tematiche del corso - i tempi e le modalità di svolgimento;
- 2) prevedere una convenzione che andrà sottoscritta dall'azienda ospitante, dal partecipante in stage e dall'Organismo di formazione;
- 3) garantire la corretta registrazione delle presenze dello stagista tramite l'utilizzo di apposite schede di registrazione.

Stante la suddetta definizione e non essendo possibile autorizzare utenti occupati ad effettuare stage presso l'azienda di appartenenza, in fase di progettazione e in presenza di aule miste (occupati e disoccupati) l'Organismo dovrà tenere conto di detto limite, valutando l'opportunità di effettuare per i partecipanti occupati un periodo di Project Work, in sostituzione dello stage, avente la medesima durata.

Il *Project work* è uno strumento di valutazione dell'apprendimento che consiste nella elaborazione di un progetto/prodotto finale, concreto e valutabile, nel quale i formandi agiscono in veste di veri e propri operatori, affrontando i problemi reali riferiti al contesto ed all'argomento del percorso formativo e ricercando soluzioni concretamente realizzabili. Nella realizzazione del PW i partecipanti vengono monitorati e supportati da un tutor o da un docente, che svolge il ruolo di supervisore e fornisce il supporto metodologico.

Per l'organizzazione del PW, l'Organismo dovrà:

- 1) individuare l'argomento oggetto di studio in coerenza con il percorso formativo;
- 2) individuare un tutor/docente a supporto metodologico del progetto;
- 3) garantire la valutazione del prodotto finale;
- 4) provvedere alla corretta registrazione del periodo di svolgimento tramite l'utilizzo di apposite schede individuali.

OUTDOOR

Per formazione *outdoor* si intende l'attività realizzata in ambienti come gli spazi aperti purché rispondente alle seguenti condizioni:

- utilizzo di metodologie finalizzate allo sviluppo individuale e di gruppo, basate sull'apprendimento sperimentale e integrato, con il supporto di situazioni reali e concrete, create in centri opportuni in mezzo alla natura;

- utilizzo di formatori con adeguata preparazione e documentata esperienza nella formazione outdoor;
- utilizzo di tecnologie e attrezzature adeguate e conformi alle disposizioni normative e di legge;
- assicurazione specifica per i corsisti;
- istituzione di un momento preparatorio alle attività, riservando anche spazi informativi adeguati sui rischi e vincoli di tale attività.

Art. 7 Istruttoria e valutazione delle richieste di ammissione a Catalogo

L'istruttoria di ammissibilità al Catalogo delle offerte formative sarà a cura del Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione professionale.

Le proposte formative presentate saranno ritenute ammissibili se:

- pervenute nei termini indicati (vale la registrazione all'indirizzo www.altiformazioneinrete.it);
- da svolgersi in sedi formative già disponibili che, per il territorio regionale, devono essere già state oggetto di accreditamento per precedenti attività e per le quali sia stata trasmessa, nei modi e termini stabiliti dal presente bando, la richiesta di avvio della procedura di accreditamento;
- compilate con tutte le informazioni richieste;
- corredate di tutti i documenti richiesti;
- in possesso dei requisiti previsti all'art 4 riferiti a:
 - tipologie formative di cui alla lettera A;
 - contenuti e argomenti formativi riferiti alle macro-aree tematiche della lettera B;
 - settori/ambiti produttivi inquadrabili all'interno dell'elenco indicato alla lettera C;
 - tipologie di destinatari rientranti alla lettera D;
 - sede di svolgimento corso come indicato alle lettere E ed F;
 - rispetto dei massimali di durata e delle caratteristiche delle attività FAD come previsto alla lettera G ed all'art. 6;
 - rispetto dei massimali di durata e delle caratteristiche delle attività di stage, visite guidate e outdoor come previsto alla lettera H ed all'art. 6;
 - rispetto delle caratteristiche indicate alla lettera I;
 - attestazione prevista al termine del corso;
- hanno positivamente superato una valutazione di coerenza e qualità in merito a:
 - obiettivi, contenuti e coerenza interna del corso;
 - coerenza tra la tipologia del destinatario e i contenuti formativi proposti;
 - metodologie formative previste;
 - risultati attesi a fine corso (in termini di competenze acquisite dai destinatari);

- modalità di valutazione delle competenze acquisite dai destinatari;
- certificazione prevista al termine del corso.

Art. 8 Tempi ed esiti delle istruttorie e alimentazione del Catalogo

L'elenco delle offerte formative ammesse sarà pubblicato sul sito **www.altiformazioneinrete.it** **il 4 SETTEMBRE 2009**.

Per le offerte formative non ammesse ciascun organismo interessato, accedendo alla propria area riservata del Catalogo, potrà verificare, per le proprie proposte, le motivazioni della non ammissibilità.

Art. 9 Obblighi degli Organismi di formazione

Gli Organismi di formazione sono obbligati ad adempiere a quanto previsto nel "Disciplinare per il funzionamento dei corsi (disponibile sul portale all'indirizzo **www.altiformazioneinrete.it**, area dei sottoportali regionali) e nelle norme che regolano l'attività formativa della Regione in cui è localizzata la sede di svolgimento del corso.

Gli Organismi di formazione sono soggetti, nello svolgimento delle attività finanziate attraverso i voucher, ai controlli che saranno disposti dalla Regione di localizzazione della sede e dalle Regioni che assegneranno voucher per la frequenza dei corsi ammessi al Catalogo in base al presente avviso.

In particolare, gli Organismi sono obbligati ad avviare le attività se il numero di allievi beneficiari di voucher è almeno pari a 4, e non possono prevedere un numero complessivo di partecipanti alle attività formative (sia finanziati tramite voucher che non) superiore a 25.

Detto limite massimo non si applica ai Master universitari ed ai Master non universitari accreditati da ASFOR.

E' lasciata comunque facoltà all'Organismo di avviare le attività anche con un numero di voucher assegnati inferiore a 4.

Infine, i termini di chiusura delle iscrizioni al corso e/o dell'eventuale prova di ammissione/preselezione non possono essere antecedenti alla prevista data di pubblicazione delle graduatorie dei voucher assegnati, a meno che l'Organismo non si impegni a riaprire i suddetti termini per gli assegnatari del voucher. Tuttavia, nel caso in cui i posti disponibili per il corso fossero esauriti prima della pubblicazione sul portale del Catalogo dell'offerta formativa, gli Organismi sono tenuti a comunicarlo tempestivamente affinché il corso possa essere escluso dalla pubblicazione.

L'inosservanza di tali adempimenti e degli altri individuati nelle norme di funzionamento e dal Vademecum per l'operatore vers. 1.0, comporterà l'esclusione del progetto formativo o dell'Organismo dal Catalogo e l'impossibilità di ripresentare la domanda alla successiva procedura di ammissione al Catalogo che sarà attivata dalla Regione.

Art. 10 Pubblicità dei percorsi formativi ammessi a Catalogo

L'Organismo di formazione può svolgere attività pubblicitaria e promozionale solo a partire dal momento in cui le offerte formative presentate risulteranno ammesse al Catalogo interregionale. In tal caso, e in assenza di voucher già finanziati, l'Organismo dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- ove pertinente con i mezzi pubblicitari che si intendono utilizzare, dovrà evidenziare i loghi del Catalogo interregionale, del Fondo sociale europeo, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e della Regione (ad esempio nella pubblicità con mezzi cartacei), o comunque evidenziarne l'esistenza e la presenza (ad es. in caso di comunicazioni radiofoniche);
- il contenuto pubblicizzato deve corrispondere a quello ammesso al Catalogo;
- si dovrà specificare che non si tratta di una attività finanziata ma semplicemente ammessa ad un Catalogo di offerta formativa che potrà essere anche fruita attraverso la richiesta di un voucher;
- che l'assegnazione del voucher è subordinata alla verifica dei requisiti del richiedente e all'immissione in graduatoria;
- (se pertinente) che è prevista una quota di cofinanziamento a carico del richiedente o l'anticipazione di una quota di iscrizione, pari al 20% del valore del voucher.

Nel caso in cui sia stato concesso anche solo un voucher per la frequenza dei corsi ammessi al Catalogo, l'Organismo è tenuto inoltre a seguire le regole in tema di informazione e pubblicità contenute nelle norme di gestione della Regione Sardegna.

Art. 11 Dotazione finanziaria per la concessione di voucher

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso per la concessione di voucher è di €5.039.795,37 di cui:

- € 1.000.000 a valere sull'Asse V - "Transnazionalità e Interregionalità" del POR FSE "Competitività regionale ed occupazione" 2007-2013 della Regione Sardegna - UPB S02.03.008, CAP.SC02.0946 ; CAP. SC.02.0947 e CAP. SC02.0948;
- € 2.713.761,92 sulle somme assegnate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 9 della L. 236/93 - UPB S02.02.001, Cap. SC02.0462 (R.S. n. 8070000977);
- € 1.326.033,45 sulle somme assegnate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi della L. 53/2000 - UPB S02.02.001, Cap. SC02.0462 (R.S. n. 8070000347); UPB S02.02.001, Cap. SC02.0462 (R.S. n. 8070000348); UPB S02.02.001, Cap. SC02.0462 (R.S. n. 8070000977).

Art. 12 Requisiti dei destinatari dei contributi

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano:

a) Residenti nella Regione Sardegna:

- Disoccupati, inoccupati e occupati in possesso di un titolo di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) purché rilasciato da:
 - Atenei italiani; Istituti Speciali Universitari; Scuole Superiori per mediatori linguistici; Istituti di specializzazione in psicoterapia; Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Legge 508/1999); tutti riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - oppure Atenei stranieri ma con titolo di studio già riconosciuto da un'autorità italiana competente ai fini dell'esercizio di un'attività professionale regolamentata o ai fini dell'ammissione ad un corso di studio universitario di livello superiore al primo;
 - occupati, o persone in CIGO, CIGS o in mobilità, purché in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria superiore;
- #### **b) Emigrati sardi o parenti in linea retta fino al II° grado di emigrati sardi (figli, nipoti)**, purché in possesso della cittadinanza italiana o della doppia cittadinanza o che risultino iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) da attestare con la produzione del relativo documento o mediante autocertificazione da trasmettere sulla base dell'apposito modello predisposto, che sarà reso disponibile sul portale, che dovrà essere sottoscritta da una Federazione o Circolo di emigrati sardi riconosciuta dalla Regione Sardegna:
- Disoccupati, inoccupati in possesso di un titolo di laurea (vecchio o nuovo ordinamento) purché rilasciato da:
 - Atenei italiani; Istituti Speciali Universitari; Scuole Superiori per mediatori linguistici; Istituti di specializzazione in psicoterapia; Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Legge 508/1999); tutti riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

- o oppure Atenei stranieri ma con titolo di studio già riconosciuto da un'autorità italiana competente ai fini dell'esercizio di un'attività professionale regolamentata o ai fini dell'ammissione ad un corso di studio universitario di livello superiore al primo;

Nell'ambito delle categorie di destinatari occupati individuate si precisa che:

a) sui fondi della 236/93 possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher lavoratori e lavoratrici che, alla data di presentazione della domanda, siano:

- residenti nella Regione Sardegna;
- diplomati o laureati;
- dipendenti di imprese private che versino all'INPS l'incremento dello 0,30% per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 della legge Quadro sulla Formazione Professionale del 21 dicembre 1978, n° 845 e successive modificazioni e, prioritariamente, nelle seguenti tipologie:
 - o lavoratori e lavoratrici inseriti/te nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII – Capo I del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003;
 - o lavoratori e lavoratrici di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;
 - o lavoratori e lavoratrici di qualsiasi impresa o settore economico coinvolti in processi di mobilità, collocati in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, o comunque interessati dall'applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali anche in deroga.

Sono esclusi dal finanziamento coloro che, alla data di presentazione della domanda hanno un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con Organismi di formazione o con Organismi di diritto pubblico; i titolari o imprenditori/imprenditrici di azienda; i liberi professionisti e, nel caso di cooperative, i presidenti delle stesse ed i soci non dipendenti, a meno che non si tratti, comunque, di lavoratori iscritti a libro paga di imprese assoggettate al contributo sopra specificato; nonché i lavoratori di altri enti e imprese non assoggettate ai versamenti contributivi sopra indicati.

Sono organismi di diritto pubblico: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo: istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; avente personalità giuridica; la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

b) sui fondi della L. 53/2000 possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher lavoratori e lavoratrici che, alla data di presentazione della domanda, siano:

- residenti nella Regione Sardegna;
- diplomati o laureati;

- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, ovvero nelle forme di cui al D.Lvo 276/2003, di imprese private con sede nel territorio regionale o con almeno un'unità produttiva localizzata nella Regione Sardegna.

Sono esclusi dal finanziamento coloro che, alla data di presentazione della domanda hanno un rapporto di lavoro subordinato con Organismi di formazione ammessi al Catalogo interregionale dell'Alta formazione o con organismi di diritto pubblico; i titolari o imprenditori/imprenditrici di azienda; i liberi professionisti e, nel caso di cooperative, i presidenti delle stesse ed i soci non dipendenti, a meno che non si tratti, comunque, di lavoratori iscritti a libro paga.

Sono organismi di diritto pubblico: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo: istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; avente personalità giuridica; la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Salvo il caso dei partecipanti ai master universitari, non sono ammesse richieste di voucher per attività formative avviate prima del **3 novembre 2009**.

Art. 13 Ammontare del voucher

Il valore del voucher individuale, compreso all'interno del parametro massimo di 25 €/ora, non potrà superare l'importo di € 6.000,00 e coprirà unicamente il costo previsto a catalogo per il percorso prescelto.

Nel caso di accesso a corsi il cui costo di iscrizione sia inferiore o uguale a € 6.000,00 il finanziamento concesso coprirà esclusivamente il 100% di tali costi.

Nel caso in cui il costo del corso sia superiore a € 6.000,00, la quota eccedente sarà a carico del beneficiario.

L'assegno non potrà in alcun modo coprire ulteriori costi aggiuntivi connessi alla partecipazione all'attività.

Art. 14 Individuazione dei percorsi formativi

I percorsi formativi per i quali si può richiedere l'assegnazione del voucher sono tassativamente quelli previsti all'interno del Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione, disponibile su internet all'indirizzo **www.altiformazioneinrete.it**

Non sono ammissibili al finanziamento le domande relative a percorsi formativi che prevedano un'inizio – o per i quali siano state sostenute spese - in data antecedente al **2 NOVEMBRE 2009**.

Esclusivamente per i Master universitari è ammessa la presentazione della domanda di voucher - o il riconoscimento di spese sostenute - a coloro che ne abbiano avviato la frequenza in data non antecedente al 4 SETTEMBRE 2009 o il cui inizio sia previsto entro 31 MAGGIO 2010.

Art. 15 Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher

Coloro che fossero interessati all'assegnazione di un voucher, purchè in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 11 dovranno, a pena di esclusione, registrarsi sul portale del catalogo all'indirizzo www.altiformazioneinrete.it, compilare la domanda di assegnazione del voucher (**a partire dal 4 SETTEMBRE 2009 e fino alle ore 13,00 del 2 OTTOBRE 2009**) e trasmetterla on-line.

Al termine di tale operazione è necessario stampare la domanda compilata, firmarla e farla pervenire, con gli eventuali allegati richiesti, in regola con le norme in materia di imposta di bollo (marca da bollo di € 14.62), **entro le ore 13,00 del giorno 10 OTTOBRE 2009** esclusivamente tramite servizio postale - a pena di esclusione - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "**Domanda di Voucher Formativo**", al seguente indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della formazione professionale
via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari

Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede il timbro postale.

L'Assessorato non assumerà alcuna responsabilità qualora l'istanza non venisse recapitata in tempo utile.

La compilazione e l'invio telematico, nonché la trasmissione della domanda in formato cartaceo devono essere effettuati obbligatoriamente, pena la non ammissibilità.

I soggetti disoccupati dovranno allegare alla domanda una certificazione del Centro per l'impiego competente attestante l'avvenuta iscrizione alle liste di disponibilità e l'anzianità di iscrizione. Tale certificazione non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda ma per l'assegnazione del punteggio previsto dal criterio di valutazione "Condizione occupazionale". In mancanza di tale documento il punteggio assegnabile sarà pari a zero.

Per coloro che si trovano nello status di emigrato, non potendo produrre la certificazione di cui al punto precedente, è prevista l'assegnazione di un punteggio di base, sulla condizione occupazionale, pari a 10 punti. Qualora l'emigrato presentasse un documento consolare dal quale fosse accertabile la condizione occupazionale ed il periodo di durata, non si assegnerà il punteggio previsto per lo status di emigrato ma quello relativo alla condizione documentata.

Il candidato sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di autocertificazione.

Tutte le autocertificazioni saranno sottoposte a controlli; nel caso in cui emergessero elementi di non veridicità il dichiarante decadrà dal diritto al voucher.

Sarà possibile presentare una sola domanda di voucher a valere sul presente avviso.

Art. 16 Istruttoria e valutazione delle richieste di voucher

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste di voucher pervenute sarà a cura del Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione professionale che, per quelle presentate dai soggetti occupati, provvederà ad individuare la fonte finanziaria su cui graveranno, previa verifica dei relativi requisiti.

Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:

- presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 12 del presente avviso;
- compilate sull'apposito formulario on-line ed inviate per via telematica e cartacea all'ufficio preposto secondo quanto indicato al precedente art. 15;
- conformi alla modulistica predisposta, debitamente compilate in tutte le loro parti, in marca da bollo e firmate;
- pervenute entro i termini previsti al precedente art. 15, in regola con i requisiti formali sopraindicati e corredate di tutti gli allegati richiesti;
- relative ai soli corsi inseriti nel Catalogo Interregionale dell'Alta Formazione.

La valutazione per l'assegnazione dei voucher avverrà separatamente per le domande presentate da soggetti occupati o disoccupati, sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) Per le domande presentate a valere sui fondi della L. 236/93:

Precedente assegnazione di voucher del Catalogo:

<i>Precedente assegnazione</i>	<i>Punteggio</i>
NO	5
SI	0

Genere del richiedente:

<i>Genere</i>	<i>Punteggio</i>
Femmine	5
Maschi	0

Età del richiedente:

<i>Età</i>	<i>Punteggio</i>
meno di 31 anni	5
da 31 a 45 anni	25
oltre i 45 anni	30

Condizione occupazionale:

<i>Condizione occupazionale</i>	<i>Punteggio</i>
Lavoratori e lavoratrici di qualsiasi impresa o settore economico coinvolti in processi di mobilità, collocati in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, o comunque interessati dall'applicazione di provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali anche in deroga.	60
Lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro intermittente; ripartito; a tempo parziale; occasionale; a progetto; con contratto di inserimento. (In tal caso il voucher può essere richiesto nel periodo in cui il lavoratore è occupato con una delle tipologie contrattuali richiamate e deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla sua concessione)	30
Altre tipologie di rapporto contrattuale	10

Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l'ordine di assegnazione del voucher avverrà in base all'età, con priorità ai più anziani.

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

b) Per le domande presentate a valere sui fondi della L. 53/2000:

Precedente assegnazione di voucher del Catalogo:

<i>Precedente assegnazione</i>	<i>Punteggio</i>
NO	5
SI	0

Genere del richiedente:

<i>Genere</i>	<i>Punteggio</i>
Femmine	5
Maschi	0

Età del richiedente:

<i>Età</i>	<i>Punteggio</i>
meno di 31 anni	5
oltre i 45 anni	30
da 31 a 45 anni	25

Condizione occupazionale:

<i>Condizione occupazionale</i>	<i>Punteggio</i>
Lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,	60
Lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro nelle forme previste dal D.Lvo 276/2003	50

Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l'ordine di assegnazione del voucher avverrà in base all'età, con priorità ai più anziani.

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

c) Per le domande presentate da soggetti disoccupati o in mobilità (POR 2007/2013):

Precedente assegnazione di voucher del Catalogo:

<i>Precedente assegnazione</i>	<i>Punteggio</i>
NO	5
SI	0

Genere del richiedente:

<i>Genere</i>	<i>Punteggio</i>
Femmine	5
Maschi	0

Età del richiedente:

<i>Età</i>	<i>Punteggio</i>
meno di 31 anni	30
oltre i 45 anni	5
Da 31 a 45 anni	25

Condizione occupazionale e status di emigrato:

<i>Condizione occupazionale</i>	<i>Punteggio</i>
Lavoratore in mobilità	40
Disoccupato/inoccupato da oltre 12 mesi	30
Disoccupato/inoccupato da un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi	20
Disoccupato/inoccupato da meno di 6 mesi	10
Condizione di emigrato ⁷	10

Possesso di titolo accademico e relativa votazione:

<i>Voto di laurea max</i>			<i>Punteggio</i>
<i>DU, DL, L, LM⁸</i>	<i>Facoltà di Ingegneria dei Politecnici</i>	<i>Diplomi universitari a fini speciali (alcuni)⁹</i>	
66-90	60-82	42-57	0
91-100	83-91	58-64	5
101-105	92-95	65-67	10
106-110	96-100	68-70	15
110 con lode	100 con lode	70 con lode	20

⁷ Il punteggio per lo status di emigrato è assegnato solo ed esclusivamente se non viene prodotta la documentazione che attesti la durata dello stato di disoccupazione.

⁸ DU: Diploma Universitario;

DL: Diploma di Laurea;

L: Laurea triennale;

LM: Laurea Magistrale.

⁹ Scuole Dirette a Fini Speciali.

Nella ipotesi di titolo accademico conseguito all'estero o non espresso secondo i valori di cui sopra sarà applicata la seguente formula sviluppata in analogia con quella elaborata dal MIUR (nota n. 9466/1997):

$$V.I. = \frac{(V.L. - V. \text{ min.})}{(V. \text{ max.} - V. \text{ min.})} \times 44 + 66$$

dove:

V.I. = voto italiano equivalente in centodecimi;

V.L. = voto di laurea conseguito dallo studente all'estero;

V. min. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;

V. max. = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero;

Nel caso in cui il titolo accademico sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima prevista secondo il sistema italiano.

Nel caso in cui due o più candidati riportino parità di punteggio, l'ordine di assegnazione del voucher avverrà in base all'età, con priorità ai soggetti più giovani.

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

Art. 17 Tempi ed esiti delle istruttorie delle richieste di voucher

L'amministrazione regionale procederà – sulla base della valutazione effettuata – a redigere tre distinte graduatorie relative, rispettivamente, ai soggetti occupati a valere sui fondi della L. 236/93, ai soggetti occupati a valere sui fondi della L. 53/2000 ed una per i disoccupati/in mobilità a valere sui fondi POR 2007/2013.

I voucher verranno assegnati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento dei fondi rispettivamente stanziati.

Le graduatoria delle richieste ammesse con l'elenco dei finanziati nonché gli elenchi delle richieste non ammesse con le relative motivazioni, saranno pubblicate sul sito istituzionale all'indirizzo www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegna lavoro.it e sul sito www.altaformazioneinrete.it il **giorno 2 NOVEMBRE 2009**.

Nel caso in cui si dovessero verificare economie per revoche e rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie fino all'assegnazione di tutte le risorse finanziarie disponibili.

Art. 18 Adempimenti del beneficiario di voucher e procedure di gestione

I beneficiari del voucher sono obbligati ad adempiere a quanto previsto nel "Regolamento assegnazione voucher" (disponibile sul portale all'indirizzo www.altaformazioneinrete.it, area dei sottoportali regionali). Inoltre sono soggetti, nello svolgimento delle attività, ai controlli che saranno disposti dalla presente Regione.

Il soggetto aggiudicatario di voucher, pena la revoca del contributo concesso, dovrà:

- a) sottoscrivere apposito "Atto di assegnazione voucher" entro 10 giorni dalla data di notifica dell'assegnazione del voucher. Tale procedura dovrà essere avviata per via telematica sul portale www.altiformazioneinrete.it;
- b) anticipare il 20% dell'importo del voucher finanziato all'Agenzia formativa presso la quale ha richiesto di frequentare il percorso formativo a titolo di **quota di iscrizione**, che gli verrà rimborsato dall'Amministrazione regionale entro il termine di sei mesi dalla conclusione del corso e comunque solo a completamento delle fasi di placement previste;
- c) frequentare almeno il 70% delle ore complessive di corso previste sempreché la tipologia di corso prescelto non preveda una percentuale superiore per il rilascio dell'attestato di frequenza e, comunque, da comprovare tramite adeguata attestazione rilasciata dall'Organismo di formazione e superare l'eventuale esame finale previsto per il rilascio degli attestati.

In caso di mancato rispetto di uno o più degli adempimenti fissati sarà disposta la revoca del voucher, con la conseguenza che l'intero costo del percorso formativo sarà a carico del beneficiario.

Nell'ipotesi in cui il corso finanziato non abbia avvio per cause indipendenti dalla volontà del destinatario del voucher, lo stesso potrà richiedere all'Amministrazione la sostituzione.

Tale procedura dovrà essere avviata per via telematica sul portale www.altiformazioneinrete.it. L'autorizzazione alla sostituzione richiesta verrà rilasciata dall'amministrazione previa verifica delle condizioni di fattibilità, nei limiti dell'importo già concesso ove non vi siano risorse finanziarie disponibili per far fronte ai relativi maggiori costi e delle condizioni di finanziabilità previste all'art. 13.

Le specifiche norme di gestione saranno rese disponibili sul portale all'indirizzo www.altiformazioneinrete.it.

Art. 19 Modalità di erogazione dei voucher

Beneficiario del finanziamento è il soggetto destinatario dell'intervento formativo.

La liquidazione dei singoli voucher sarà effettuata dalla Regione, a conclusione delle attività, secondo una delle seguenti modalità:

- 1) **Direttamente al beneficiario del voucher**, per un importo pari all'80% del valore del buono formativo, previa consegna del buono formativo (voucher) nominale; della fattura originale, debitamente quietanzata, per l'importo totale del voucher, rilasciata dall'Organismo gestore a titolo di quota di iscrizione e frequenza all'attività formativa; della prova dell'avvenuto pagamento (bonifico bancario; copia assegno bancario non trasferibile unitamente all'estratto conto; copia assegno circolare non trasferibile); dell'attestazione, rilasciata dall'Organismo, relativa alla regolarità della frequenza dell'utente, nel rispetto delle percentuali di frequenza minime previste; della copia conforme della certificazione finale attestante la partecipazione e le competenze acquisite, firmata dal legale rappresentante dell'Istituto che ha gestito l'intervento e controfirmato

dal beneficiario del voucher, a condizione che sia in regola con la compilazione dei questionari di placement fino a quel momento somministrati.

La restante quota anticipata, pari al 20% del valore del voucher, verrà rimborsata entro sei mesi dalla conclusione del percorso formativo e comunque successivamente alla liquidazione dell'80% e solo se in regola con tutte le fasi di rilevazione placement.

- 2) **Su indicazione del beneficiario direttamente al soggetto gestore degli interventi formativi**, a saldo per un importo pari all'80% del valore del buono formativo, a conclusione dei medesimi previa presentazione del voucher nominale; della fattura originale, rilasciata dall'organismo gestore per l'80% dell'importo del buono formativo; dell'attestazione, rilasciata dall'organismo gestore relativa alla regolarità della frequenza dell'utente, nel rispetto delle percentuali di frequenza minime previste; della copia conforme della certificazione finale attestante la partecipazione e le competenze acquisite, firmata dal legale rappresentante dell'Istituto che ha gestito l'intervento, e controfirmato dal beneficiario del voucher.

La restante quota del 20% del valore del voucher, che il beneficiario è chiamato a versare a titolo di quota di iscrizione all'organismo gestore, nel caso in cui intenda delegare a questi la riscossione del buono formativo, verrà liquidata direttamente al beneficiario del voucher in un'unica soluzione a saldo, entro sei mesi dalla conclusione del percorso formativo e comunque successivamente alla liquidazione dell'80% del valore del voucher all'Organismo di formazione delegato, previa:

- a) consegna della fattura originale, debitamente quietanzata, rilasciata dall'organismo gestore per l'importo corrisposto a titolo di quota di iscrizione all'attività formativa;
- b) della prova dell'avvenuto pagamento (bonifico bancario; copia assegno bancario non trasferibile unitamente all'estratto conto; copia assegno circolare non trasferibile);
- c) compilazione dei questionari previsti per il placement.

Art. 20 Placement

Al fine di consentire la valutazione dell'efficacia delle azioni finanziate ed il monitoraggio del grado di soddisfazione dei beneficiari dei voucher questi ultimi si rendono disponibili, pena la revoca del contributo concesso, a fornire il loro contributo sull'esperienza realizzata, mediante la compilazione di appositi questionari che verranno somministrati dall'Amministrazione regionale, durante il percorso formativo e successivamente (entro sei mesi) alla conclusione delle attività formative finanziate.

Art. 21 Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Art. 22 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione – Dott. Antonio Mascia.

Art. 23 Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 Informazione sull'avviso

Il presente avviso è reperibile in internet all'indirizzo www.regione.sardegna.it e sul portale www.altaformazioneinrete.it.

Inoltre possono essere richieste informazioni al Servizio Programmazione e Gestione del sistema della formazione inviando una e-mail all'indirizzo lav.altaformazioneinrete@regione.sardegna.it o un fax al numero +39 070 6065636 entro e non oltre 3 giorni dalla scadenza dell'avviso.

Sul portale www.altaformazioneinrete.it saranno disponibili on-line tutte le informazioni per la compilazione delle domande e una sezione FAQ con le risposte dell'Amministrazione alle domande più frequenti. Inoltre, sempre sul portale, sono presenti i riferimenti per contattare il servizio di help-desk o per usufruire del servizio di assistenza WebOriented per problemi informatici legati alle procedure di presentazione delle offerte.